

I. R. Direzione delle Poste

di Lombardia

Milano, il 26 luglio 1842.

N.° 4834.

CIRCOLARE

In seguito a relativa dichiarazione recentemente pervenuta a questa I. R. Direzione dall'Aulica Superiorità postale, si trasmettono agl' II. RR. Uffici di Posta nella Lombardia le seguenti norme ed avvertenze per la tassazione delle lettere *da e per l'estero*, avvisandosi in pari tempo che il paese confinario di *Novi* compreso nel nuovo elenco alfabetico delle distanze appartiene allo *Stato Modenese*, e non alla *Sardegna* come per errore venne stampato, e che riguardo al confine di *Spluga* stato ommesso nel detto elenco verrà quanto prima indicata a ciascun Ufficio la relativa nuova distanza.

NORME

per gli Uffici postali della Lombardia nella riscossione delle tasse di affrancatura obbligatoria per l'interna percorrenza riguardo alle lettere dirette all'estero, ed

AVVERTENZE

riguardo alle tasse marittime ed ai diritti di porto transito già in corso ed ulteriormente sussistenti tanto per le lettere in partenza, quanto per quelle in arrivo dall'estero.

Primo Ufficio estero sino al quale deve misurarsi la distanza per l'applicazione della tassa d'interna percorrenza.

Qualità delle lettere per le quali deve esigersi il porto interno fino al luogo confinario contro indicato.

ARONA

per le Province sarde di Arona, Domodossola, Pallanza e Varallo e pei Cantoni svizzeri di Ginevra, Neuchâtel, Vales e Vaud.

CASTEGGIO

per le Province sarde di Acqui, Alessandria, Genova, Levante, Nizza, Oneglia, Tortona e Voghera; per le Isole di Capraja e Sardegna, il Principato di Monaco; pei Dipartimenti francesi di Arriège, Aude, Corse, Gard, Haute Garonne, Gers, Gironde, Herault, Landès, Lot, Lot et Garonne, Lozère, Basses Pyrénées, Hautes Pyrénées, Pyrénées orientales, Bouches du Rhône, Tarn, Tarn et Garonne, Var, Vancluse, oltre le seguenti:
per la Spagna, Portogallo e Gibilterra, per le quali deve sempre esigersi anche la tassa di carico stabilita in soldi 12 per la lettera semplice.

CHIASSO	pei Cantoni svizzeri di Altorf, Argovia, Basilea, Berna, Friburgo, Glarona, Lucerna, Switz, Soletta, Ticino, Unterwalden, Uri e Zug.
LINDÒ	pei Regni e Stati di Annover, Baviera, Belgio, Brunnschwic, Mecklem- burgo-Schwerin, Mecklemburgo-Strelitz, Norvegia, Olanda, Prussia, Sassonia e Svezia. (Alcune di queste vengono instradate anche per la via di Praga, ciò che non fa cambiare l'affrancazione, la quale resta egualmente di soldi 12 come tenendo la via di Lindò.)
NOVARA	per le Provincie piemontesi di Alba, Aosta, Asti, Biella, Chablese, Casale, Cuneo, Faussigny, Ivrea, Maurienne, Mondovì, Mortara, Novara, Pinerolo, Rumilly, Saluzzo, Savoja, Sospello, Susa, Tarentaise, Torino, Vercelli e Vigevano, e pei Dipartimenti francesi di Ain, Allier, Basses Alpes, Hautes Alpes, Ardèche, Aveyron, Cantal, Corrèze, Dordogne, Drôme, Isère, Jura, Loire, Haute Loire, Puy de Dôme, Rhône, Saône et Loire.
NOVI DI MODENA	pei Ducati di Modena e Reggio e Massa Carrara, Principato di Lucca e Piombino, Gran Ducato di Toscana, Stato Pontificio, Regno delle due Sicilie e Stati Barbareschi.
PIACENZA	pei Ducati di Piacenza, Parma e Guastalla. <i>NB.</i> Riguardo alle lettere che pei suddetti Ducati tengono la via di Mantova resta fermo il confine di <i>Guastalla</i> per la misura della tassa interna.
SPLUGA	pei paesi dell' Esgadina, il Principato di Lichtenstein, i Cantoni svizzeri di Appenzel, San Gallo, Sciaffusa, Turgovia e Zurigo; pel Ducato di Baden, il Regno di Würtemberg, Francoforte sul Meno, le Città Anseatiche di Amburgo, Brema e Lubecca, il Regno di Danimarca, i Ducati di Assia, Holstein, Oldemburgo; pei Dipartimenti francesi di Aisne, Aube, Ardennes, Calvados, Charente, Charente inférieure, Cher, Côte d'Or, Côte du Nord, Creuse, Doubs, Eure, Eure et Loire, Finistère, Ille et Vilaine, Indre, Indre et Loire, Loire et Cher, Loire inférieure, Loiret, Maine et Loire, Mayence, Manche, Marne, Haute Marne, Meurthe, Meuse, Morbihau, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas de Calais, Bas Rhin, Haut Rhin, Haute Saône, Sarthe, Seine, Seine inférieure, Seine et Marne, Seine et Oise, deux Sèvres, Somme, Vandée, Vienne, Haute Vienne, Yonne; e finalmente per i Regni uniti d' Inghilterra, Scozia ed Irlanda.

- 1.° Le lettere diante l'affrancazione
- 2.° Quelle per affrancazione fino a Botte Ibrayla e eccezioni, le
- 3.° Quelle per partono og soldi 12, c 9 aprile 18 colare in
- 4.° Le suddet via di Tri Isole Jonie esclusivam soggiaccior pel traspo 12 dicemb a) di altri b) di sold c) di sold d) di sold per Al
- 5.° Le lettere non che c la via di approfittar Nuova Yo d' Havr Quindi tura obbli abbiano s terna fino giusta il c

Finalment
le lettere por
percorrenza r
ritti marittim
progressione,
lotto nella m

AVVERTENZE.

- 1.° Le lettere per la Polonia e per la Russia vengono instradate per la via di Vienna mediante l'affrancazione obbligatoria di soldi 12.
- 2.° Quelle per la Moldavia e la Valachia ricevono lo stesso instradamento verso la medesima affrancazione obbligatoria per la percorrenza interna, continuando l'affrancazione volontaria fino a Bottuschany in soldi 4, fino a Bukarest in soldi 7, fino a Jassy in soldi 9, e fino a Ibrayla e Galacz in soldi 12, giusta la Circolare 31 marzo 1837, n.° 1299 e le relative eccezioni, le quali sono conservate in pieno vigore.
- 3.° Quelle per la Turchia Europea potendo ulteriormente spedirsi per la via di Vienna, da dove partono ogni martedì sera per Belgrado, l'affrancatura interna obbligatoria è egualmente di soldi 12, continuando l'affrancazione volontaria di soldi 8 per Costantinopoli giusta la Circolare 9 aprile 1835, n.° 1226, e di soldi 20 per Bairuth e le Smirne giusta le disposizioni della Circolare in data di Vienna 7 luglio 1837, n.° 5214-972, § 11 diramata il 22 agosto stesso anno.
- 4.° Le suddette lettere per la Turchia, per l'Egitto e la Siria venendo instradate anche per la via di Trieste in forza dell'Ordinanza 4 dicembre 1837, n.° 5210, e le lettere pure per le Isole Jonie e per la Grecia, le quali giusta il Decreto 20 luglio 1838, n.° 4485 devono inviarsi esclusivamente a Trieste per l'inoltro da colà per la via di mare il 1.° e il 16 di ciascun mese, soggiacciono, oltre all'affrancatura d'interna percorrenza, anche all'affrancatura obbligatoria pel trasporto marittimo fino alla destinazione nella misura ricordata dalla Circolare a stampa 12 dicembre 1837, n.° 5426, cioè
 - a) di altri soldi 12 per Smirne sino a Costantinopoli;
 - b) di soldi 18 per le Isole Jonie ed i Paesi della Grecia sino al Capo S. Angelo;
 - c) di soldi 24 per la Grecia oltre il Capo S. Angelo e per la Candia;
 - d) di soldi 36 per tutte le lettere dirette nella Turchia Europea ed Asiatica, come pure per Alessandria d'Egitto e per la Siria.
- 5.° Le lettere destinate per le Colonie Spagnuole, Portoghesi e Francesi, compresa l'Algeria, non che quelle per gli Stati-Uniti d'America e Paesi Transatlantici possono venire spedite per la via di Genova, come anche per quella di Havre a volontà dei mittenti, i quali volendo approfittare della via di Havre e dei pacchebotti che da colà partono il 24 d'ogni mese per Nuova York devono aggiungere sull'indirizzo delle lettere l'avvertenza della spedizione « **VIA d' Havre col Pacchebotto.** »

Quindi le lettere anzidette allorchè vanno per la via di Genova soggiacciono all'affrancatura obbligatoria interna fino a Casteggio, più alla soprattassa marittima di soldi 12, e qualora abbiano sulla soprascritta l'indizio della spedizione per Havre soggiacciono all'affrancatura interna fino a Spluga ed al sopraccarico di soldi 55 o siano lir. 2, 75 per ogni lettera semplice giusta il disposto dal Decreto 27 settembre 1831, n.° 4235.

Notava generale.

Finalmente si rendono attenti tutti gli Uffici postali che la nuova progressione di peso per le lettere portata dal recente Regolamento delle tasse è soltanto applicabile per le tasse di percorrenza nell'interno degli Stati II. RR. Austriaci, mentre riguardo alla progressione dei diritti marittimi e delle altre tasse di transito estero resta in pieno vigore il sistema antico di progressione, giusta il quale la tassa estera, che rimane invariata, aumenta di mezzo in mezzo lotto nella misura delle rispettive Tariffe.

L' Imperiale Regio Consigliere Direttore

NOBILE DE GIULIANI.